



REGIONE DEL VENETO

**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO,
TRENTINO ALTO-ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA**

REGIONE DEL VENETO

ACCORDO

avente ad oggetto azioni e interventi integrati per la conservazione dell'ecosistema lagunare, per la conservazione del patrimonio ittico e faunistico autoctono e per lo sviluppo delle attività economiche connesse all'attività di venericoltura in Laguna di Venezia.

TRA

la Regione del Veneto, con sede a Venezia, sestiere di Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dall'Assessore al Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e Pesca, Avv. Cristiano Corazzari, su delega del Presidente della Giunta Regionale, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

E

il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia, con sede a Venezia, sestiere di San Polo n. 19, codice fiscale 80010060277, rappresentata dal Provveditore pro tempore, Dott. Ing. Tommaso Colabufo, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto del Provveditorato, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

PREMESSO CHE

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha dettato le prime disposizioni in tema di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (c. d. "legge Delrio").

La legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", con gli articoli da 1 a 6 ha dettato ulteriori disposizioni in tema di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia e di Servizio regionale di vigilanza.

Con la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" è stato operato il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale n. 30/2016 e il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.

Tommaso Colabufo
CCB

A seguito di tale riordino di competenze, le funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica con la citata legge regionale n. 30/2018 sono quelle riportate nell'Allegato A della legge regionale n. 30/2016, e fanno riferimento, rispettivamente, alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ed alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Per effetto del nuovo quadro normativo, la competenza in materia di regolamentazione dell'attività di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e marittime interne (si vedano in particolare gli articoli 5, 7 e 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19) è attribuita integralmente alla Regione del Veneto.

Peraltro, nelle aree lagunari oggetto del presente Accordo, la maggior parte delle imprese esercitano in maniera complementare sia le attività di pesca professionale sia le attività di molluschicoltura, in accordo con la figura dell'Imprenditore Ittico definita dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Infatti, ai sensi della norma sopra richiamata, sono imprenditori ittici:

- i titolari di licenza di pesca, che esercitano, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse (comma 1);
- le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca professionale (comma 2);
- gli acquacoltori che esercitano in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3 (comma 3).

Lo stesso articolo 4 del D.lgs. n. 4/2012 prevede anche che, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo (comma 4) e che le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di molluschicoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione (comma 8).

A seguito della redistribuzione delle competenze in materia di pesca attuate con L.R. n. 30/2016 e con L.R. n. 30/2018, la Regione del Veneto – con deliberazione della Giunta Regionale n. 1747 del 30 dicembre 2022 - ha approvato, in attuazione dell'art. 5 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la Carta Ittica Regionale. Contestualmente è stato approvato anche il Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1, avente ad oggetto "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La Carta Ittica ha come fine primario la ricognizione dello stato attuale delle risorse ittiche del Veneto e l'elaborazione di linee guida e regolamentari per la gestione delle attività di pesca e acquacoltura, contemperando la necessità di tutela e conservazione del patrimonio itti faunistico autoctono e dell'ambiente naturale con lo sviluppo delle attività economiche connesse al prelievo professionale delle risorse alieutiche e alle attività di acquacoltura, nonché delle attività di pesca amatoriale, dilettantistica e sportiva nelle acque interne del Veneto. La Carta Ittica individua le modalità di gestione, sfruttamento e utilizzo delle risorse ittiche regionali, sia a fini sportivi che professionali nel pieno rispetto delle esigenze di conservazione.

La Carta Ittica, per quanto di competenza regionale, al Paragrafo 3.5 dell'Allegato H alla DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, precisa che la gestione dell'attività di allevamento delle vongole nelle aree lagunari del Veneto costituisce un aspetto prioritario, di preminente interesse pubblico, che coinvolge settori differenti quali quello economico legato alla produzione primaria dell'acquacoltura, la salvaguardia idraulico morfologica delle aree lagunari e delle coste, la tutela degli ecosistemi, la sicurezza igienico sanitaria nei confronti dei consumatori, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, la tutela delle opportunità di lavoro, lo sfruttamento razionale della risorsa.

Handwritten signature and initials on the left margin.

Ne consegue che, in considerazione del quadro sopra delineato, la Carta Ittica ritiene opportuno che la gestione della Vongola verace in ciascuno dei tre comprensori lagunari individuati nella stessa Carta Ittica (ivi compreso il comprensorio oggetto del presente accordo) sia affidata ad un soggetto gestore unico, in grado sia di attribuire alle singole imprese gli atti legittimanti l'attività di allevamento di vongole in aree demaniali sia di promuovere e gestire nel migliore dei modi le attività comuni e collettive necessarie (es. attività di gestione delle aree nursery, collaborazione alla definizione delle più opportune attività di vivificazione delle lagune, collaborazione per gli aspetti riguardanti la classificazione e il tracciamento ai fini igienico sanitari), costituendo un'efficace interfaccia tra le singole imprese e gli Enti pubblici coinvolti.

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia, ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 366 e dell'art. 95 del DL 104/2020, nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, è competente in materia dell'ambiente lagunare e di regime idraulico della laguna, nonché del rilascio delle concessioni del demanio marittimo entro la conterminazione lagunare della Laguna di Venezia.

La Carta Ittica, infine, per quanto interessa in questa sede, stabilisce, per evidenti esigenze di coordinamento delle competenze regionali e delle competenze del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia che i criteri per l'individuazione del soggetto gestore verranno stabiliti previo accordo con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e sentita la Città metropolitana di Venezia.

TUTTO CIO' PREMESSO e ricordato che l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DELLA CARTA ITTICA REGIONALE SULL'UTILIZZO A FINI DI VENERICOLTURA NEL COMPRESORIO DELLA LAGUNA DI VENEZIA

- 1) Le parti danno atto che la Carta Ittica Regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1747 del 30 dicembre 2022, qualifica il Comprensorio della Laguna di Venezia, come importante area di potenziale utilizzo anche ai fini della venericoltura nonché per l'attività di pesca professionale di molluschi veneridi.
- 2) Per la Laguna di Venezia, il parametro per il calcolo della superficie massima autorizzabile per attività di venericoltura viene stabilito dalla Carta Ittica Regionale in 3,0 ettari massimi per addetto. In considerazione della maggior disponibilità di superfici potenzialmente idonee, nella Laguna di Venezia, esclusivamente all'interno delle superfici individuate dalla Carta Ittica Regionale, possono essere autorizzate attività di venericoltura anche oltre il valore di cui al periodo precedente, limitatamente ad eventuali attività di venericoltura a bassa densità, basate sul solo reclutamento naturale, che non prevedano alcuna attività di semina di prodotto giovanile.
- 3) In funzione delle previsioni gestionali della Carta Ittica Regionale si può individuare per questo ambito omogeneo una possibilità di crescita sostenibile del settore e fissando in 550 unità il numero massimo degli addetti alla venericoltura in Laguna di Venezia nel corso del periodo di validità della stessa Carta Ittica Regionale.
- 4) In attuazione dei criteri stabiliti dalla Carta Ittica Regionale, fatto salvo il rispetto di tale valore massimo, avranno priorità di accettazione le richieste provenienti da soggetti che hanno già operato quali addetti all'attività di venericoltura nell'ambito del medesimo comprensorio.

Tommaso

W. B.

ART. 2 RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DELLA CARTA ITTICA REGIONALE IN ORDINE AI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SCELTA DEL SOGGETTO GESTORE DELLE ATTIVITÀ DI VENERICOLTURA NEL COMPENSORIO DELLA LAGUNA DI VENEZIA

1) Le parti danno atto che la Carta Ittica Regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1747 del 30 dicembre 2022, stabilisce che, per quanto riguarda la definizione dei criteri per l'individuazione e la scelta del soggetto gestore delle attività di venericoltura, gli stessi potranno essere definiti con successivo provvedimento della Giunta Regionale, anche in modo differenziato per ciascuno dei comprensori individuati dal Piano di gestione della Carta Ittica regionale, sulla base dei seguenti principi di ordine generale:

- a. il soggetto gestore può essere individuato in un Ente pubblico, in una Società o un'Agenzia a prevalente partecipazione pubblica, o in un soggetto privato a carattere collettivo;
- b. qualora il soggetto gestore abbia una natura privatistica, dovrà possedere la forma del consorzio o della rete di imprese con personalità giuridica, costituito da almeno il 75% delle imprese che già operano per attività di venericoltura all'interno del comprensorio, le quali devono comprendere almeno il 75% degli addetti che già operano per attività di venericoltura all'interno del medesimo comprensorio, dovendo lo stesso operare con equità, trasparenza e proporzionalità anche nei confronti delle eventuali imprese non aderenti allo stesso;
- c. nel caso della Laguna di Venezia i criteri per l'individuazione del soggetto gestore verranno stabiliti previo accordo con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e sentita la Città metropolitana di Venezia;
- d. la Giunta regionale può altresì stabilire, per uno o più dei comprensori, di non procedere all'individuazione del soggetto gestore per un periodo di tempo determinato. In tal caso i provvedimenti di concessione degli spazi acquei demaniali e le autorizzazioni alle attività di molluschicoltura saranno rilasciati dalle autorità competenti alle singole imprese per il periodo di tempo determinato dalla Giunta Regionale.

ART. 3 COORDINAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA (INERENTI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI PER L'ATTIVITÀ DI MOLLUSCHICOLTURA) E DELLE COMPETENZE REGIONALI (INERENTI ALLE AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MOLLUSCHICOLTURA) NEL COMPENSORIO DELLA LAGUNA DI VENEZIA

- 1) In considerazione della necessità di coordinare l'esercizio delle competenze del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (inerenti le concessioni demaniali per l'attività di molluschicoltura) con l'esercizio delle competenze della Regione del Veneto (inerenti le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di molluschicoltura) nelle acque marittime interne della Laguna di Venezia incluse entro la conterminazione lagunare, le parti concordano, in coerenza con quanto previsto dalla Carta Ittica Regionale, i criteri gestionali delineati nel dettaglio nei punti successivi del presente articolo.
- 2) L'azione amministrativa dei due Enti è finalizzata allo sviluppo armonico e coordinato, nelle aree lagunari oggetto del presente Accordo, delle attività economiche connesse sia alla pesca professionale sia alla molluschicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi lagunari, nonché in attuazione dei criteri e delle disposizioni stabiliti dalla Carta Ittica Regionale.
- 3) Le parti riconoscono che, per la Laguna di Venezia, il modello più opportuno ed efficace per la corretta gestione dell'allevamento della Vongola verace e delle eventuali altre specie appartenenti alla Famiglia dei Veneridi sia il modello gestionale basato sull'affidamento dei provvedimenti di concessione demaniale e di autorizzazione all'attività di molluschicoltura ad un soggetto gestore

Handwritten signature

unico, così come delineato al Paragrafo 3.5 dell' Allegato H della Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022.

- 4) Le parti concordano che, in considerazione dei peculiari fattori ambientali, ecosistemici, nonché socio-economici, che caratterizzano il Comprensorio della Laguna di Venezia il soggetto più idoneo a svolgere la funzione di Soggetto gestore unico, così come delineato dalla Carta Ittica Regionale ai fini dell'occupazione delle aree demaniali e dello svolgimento dell'esercizio esclusivo dell'attività di allevamento della Vongola verace e delle eventuali altre specie appartenenti alla Famiglia dei Veneridi, sia un Ente o Società a partecipazione pubblica.
- 5) Per la Laguna di Venezia, la Regione del Veneto, procederà all'individuazione del soggetto gestore unico per l'affidamento delle attività di venericoltura su aree del demanio marittimo ad un soggetto di natura pubblica avente i requisiti di capacità amministrativa e professionale e le caratteristiche atte a garantire la tutela dell'economia e almeno gli attuali livelli occupazionali, la salvaguardia idraulico morfologica delle aree lagunari e delle coste, la tutela degli ecosistemi, la sicurezza igienico sanitaria nei confronti dei consumatori, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, la tutela delle opportunità di lavoro, lo sfruttamento razionale della risorsa.
- 6) Le principali funzioni che il Soggetto Gestore deve svolgere sono così riassumibili:
 - a. Elaborazione da parte del soggetto gestore dei documenti necessari all'ottenimento del provvedimento di concessione, per l'insieme delle aree del comprensorio, all'uso di spazi acquei demaniali per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione e interlocuzione con l'Ente competente al rilascio del provvedimento (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia). Tale attività include anche il piano pluriennale di gestione (contenente anche le informazioni previste dal regolamento regionale sulla pesca e l'acquacoltura), l'individuazione di dettaglio delle aree oggetto dei provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché una relazione tecnica attestante la rispondenza delle aree richieste ai criteri ed alle prescrizioni previste dal presente Piano di Gestione.
 - b. Elaborazione da parte del soggetto gestore dei documenti necessari all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di acquacoltura ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 19/1998 e interlocuzione con l'Ente competente al rilascio del provvedimento (Struttura regionale competente in materia di pesca).
 - c. Acquisizione da parte del soggetto gestore del provvedimento di concessione all'uso dello spazio acqueo demaniale e dell'autorizzazione all'attività di acquacoltura rilasciati dagli Enti competenti.
 - d. Attribuzione alle singole imprese dei provvedimenti di affidamento della gestione di parti degli spazi acquei interessati dalla concessione e dalla autorizzazione all'attività di acquacoltura in cui svolgere l'attività di allevamento di vongole, secondo principi di equità, proporzionalità e trasparenza, in base ai criteri ed alle prescrizioni stabiliti dalla Carta Ittica Regionale al paragrafo 3.4 dell' Allegato H della Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 e dal provvedimento di autorizzazione all'attività di acquacoltura. I provvedimenti rilasciati dal soggetto gestore alle singole imprese saranno quelli che legittimano le singole imprese a richiedere il codice di registrazione sanitaria per ogni singolo allevamento ai Servizi Veterinari delle ULSS competenti.
 - e. Elaborazione ed aggiornamento periodico di elenchi di dettaglio degli addetti e delle imbarcazioni di ciascuna impresa autorizzati ad operare all'interno delle aree di venericoltura. Tale attività è di primaria importanza in quanto gli elenchi degli addetti e delle imbarcazioni autorizzati alle attività di allevamento costituiscono gli unici documenti legittimanti gli operatori dell'acquacoltura per la navigazione in acque lagunari con imbarcazioni attrezzate per la raccolta del prodotto ittico. Tali elenchi devono essere oggetto di aggiornamento costante e pubblicazione ufficiale affinché gli Enti pubblici coinvolti e le forze dell'ordine possano in ogni momento fare riferimento a tali elenchi come documenti probatori che consentano di individuare in modo inequivoco i nominativi degli operatori autorizzati e i numeri di immatricolazione delle barche utilizzate.
 - f. Attività di controllo e verifica delle attività produttive condotte dalle imprese assegnatarie ed eventuale assunzione di provvedimenti di risoluzione del provvedimento di assegnazione, sia nei casi di mancata produttività (art. 47 del Codice della Navigazione), sia nei casi di violazioni delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di affidamento.

Uto C
Tommaso Cultrera

- g. Elaborazione di relazioni annuali sull'attività produttiva da trasmettere alle Autorità che hanno rilasciato i provvedimenti di concessione e autorizzazione.
- h. Effettuazione di monitoraggi periodici (almeno due volte l'anno) sulla presenza di stadi giovanili di vongola nelle aree nursery individuate dalla Carta Ittica Regionale.
- i. Ottenimento delle autorizzazioni dalla Struttura regionale competente e gestione della campagna di raccolta del seme di vongola nelle aree nursery e distribuzione del materiale giovanile a tutte le imprese del comprensorio secondo criteri di equità e proporzionalità. La gestione della campagna di raccolta seme comporta sia la definizione dei turni e delle imbarcazioni autorizzate ad operare nelle aree nursery, sia le attività di controllo sul campo affinché le campagne di raccolta si svolgano in modo regolare ed ordinato, nonché al fine di registrare dettagliatamente i quantitativi di prodotto raccolto e la ripartizione di dettaglio tra le imprese assegnatarie.
- j. Coordinamento e promozione di innovazioni operative e tecnologiche per valorizzare la capacità produttiva degli allevamenti, favorendo nel contempo la compatibilità delle attività di allevamento con l'equilibrio ambientale delle aree lagunari.
- k. Rapporti con gli Enti pubblici e le Strutture coinvolte al fine di garantire le migliori condizioni amministrative e funzionali per le attività di allevamento della Vongola verace.
- l. Raccolta dati e informazioni sulle caratteristiche ecologiche e ambientali delle aree lagunari ed elaborazione di piani, programmi e progetti per migliorare la produttività complessiva delle aree ai fini dell'allevamento della vongola verace.

ART. 4. OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO COMPRESSE ENTRO LA CONTERMINAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA A SCOPO DI ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE E DI ALTRE SPECIE DI MOLUSCHI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEI VENERIDI.

- 1) Le aree oggetto della concessione lagunare n. 8329 rilasciata con Decreto n. 1354 del 11.12.2018 dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia sono mantenute a scopo di allevamento della Vongola verace e di altre specie di molluschi appartenenti alla Famiglia dei Veneridi, attività intesa, ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge regionale 19 aprile 1998, n. 19, come pratica culturale delle specie di molluschi appartenenti alla Famiglia dei Veneridi, nella quale la fase di accrescimento, fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, avviene su fondi naturali con l'esclusiva utilizzazione delle fonti alimentari dell'ambiente.
- 2) Tali aree restano occupate, fino al 31 dicembre 2023, da cooperative o imprese che ne abbiano ottenuto l'affidamento dall'attuale Soggetto gestore concessionario, la Società San Servolo Servizi, allo scopo di esercitarvi l'attività di venericoltura (allevamento di molluschi appartenenti al Genere Tapes e di eventuali altre specie appartenenti alla Famiglia dei Veneridi).
- 3) A far data dal 1° gennaio 2024, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia rilascerà specifica concessione demaniale ai fini dell'esercizio dell'attività di venericoltura al Soggetto gestore unico individuato dalla Giunta Regionale nell'ambito delle prerogative previste dalla Carta Ittica Regionale. A tal fine, il Soggetto gestore, ai fini dell'occupazione delle aree del demanio marittimo e della concessione all'esercizio dell'attività di venericoltura in tali aree, è tenuto a presentare formale istanza al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia secondo le modalità dallo stesso indicate.
- 4) La Regione del Veneto si impegna a riportare nel proprio provvedimento autorizzativo, rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, le prescrizioni preordinate a garantire il rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

ART. 5 CONCERTAZIONE DELLE AZIONI ED ATTUAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO


- 1) Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto, e si attua mediante un'azione concertata.
- 2) Gli uffici del Provveditorato e della Regione competenti sono incaricati di dare attuazione al presente Accordo.
- 3) Le parti convengono sulla importanza delle verifiche e delle valutazioni da attuarsi sul complesso delle procedure e delle azioni che, in attuazione del presente Accordo, verranno realizzate dagli uffici del Provveditorato e della Regione, per gli ambiti di rispettiva competenza.
- 4) Per le finalità di cui ai commi precedenti, viene costituito un collegio di vigilanza composto da:
 - a. Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
 - b. Presidente della Regione o suo delegato;
 - c. Un Dirigente della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria della Regione Veneto o suo delegato;
 - d. Un Dirigente dell'Ufficio per la salvaguardia della Laguna di Venezia del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
 - e. Alle sedute del collegio potranno essere invitati dai due Enti anche altri funzionari e soggetti esterni.
- 5) L'Accordo sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO

- 1) Il presente Accordo mantiene la sua validità ed efficacia per il periodo di validità ed efficacia della Carta ittica regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1747 del 30 dicembre 2022.
- 2) In considerazione di modifiche legislative, regolamentari, di programmazione e pianificazione e, comunque, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo dando un preavviso di almeno 6 mesi all'altra parte.
- 3) Nel caso di risoluzione del presente Accordo, il collegio di vigilanza di cui all'art. 5 proporrà le azioni necessarie alla definizione delle procedure in corso al momento della risoluzione dello stesso Accordo.

Venezia, 22 novembre 2023

L'Assessore al Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e Pesca
Regione del Veneto
Avv. Cristiano Corazzari



Il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia
Dott. Ing. Tommaso Colabufo

